

Iva sulla Tia, la Cassazione non ha detto nulla di nuovo

La recente sentenza della Corte è interessante perché ripercorre le tappe della querelle

Con una recentissima sentenza della Suprema Corte (n. 3294 del 15 Febbraio 2012 depositata il 2 marzo scorso), i giudici hanno ribadito la natura tributaria in riferimento alla Tariffa di igiene ambientale (cosiddetta Tia), con esclusione quindi della debenza dell'imposta sul valore aggiunto in riferimento alla Tia. L'interesse della sentenza in argomento, posto che riepiloga sentenze già conosciute e che hanno formato oggetto di precedenti articoli su queste colonne, è più che altro nella esposizione della sentenza che riepiloga le prese di posizione, sia legislative che giurisprudenziali, che si sono succedute fino ad oggi.

Vediamo di riepilgarne, per sommi capi, i precedenti. Si ricorderà come già la Corte costituzionale (sent. n. 239/2009) avesse ritenuto, con una nota commentata da noi su queste stesse colonne, essere la Tia una variante della Tarsu, avente la sua stessa natura tributaria. Il pronunciamento della Corte non era un caso isolato, ma veniva ripreso anche da altre sentenze della Corte di cassazione, alcune prese addirittura a sezioni unite.

Infatti la Cassazione aveva ritenuto, che la Tia ha natura di obbligazione tributaria in quanto non può essere riconosciuta ad essa il carattere di «tariffa» a fronte di una prestazione del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti, (che avrebbe in tal caso natura sinallagmatica), perché essa, come già la Tarsu e la successiva Tia2 (quella del decreto Ronchi, per intenderci), è a tutti gli effetti un tributo, che soggiace anche alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

Analogamente l'assoggettamento ad Iva di tale tributo Tia, effettuato in fattura in base alla rivalsa compiuta dal concessionario del servizio, è illegittimo, in quanto per i giudici, la Tia non riveste natura di corrispettivo per il servizio relativo ai rifiuti e come tale non può essere assimilata alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 3 e 4 del dpr 633/72. Del resto a parere della Corte, non esiste una norma legislativa che espressamente sottoponga ad Iva le prestazioni di servizio legate alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, giacché l'art. 4, V° comma lett. b) parla di altri tipi di servizi pubblici (acqua, gas, fogne), ma non di rifiuti.

Di conseguenza il rimborso Iva in riferimento alla Tia, che sempre più contribuenti stanno intraprendendo per ottenere la ripetizione di quanto pagato non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, in particolare tra utente e concessionario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. In tutta questa vicenda, ricorda la sentenza della Cassazione in commento, è intervenuta «la manovra di emergenza» contenuta nel dl n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, attraverso l'art. 14, comma 33, secondo cui «le disposizioni di cui al dlgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria.

Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria». Disposizione che appare piuttosto contorta e intimamente contraddittoria: se la «tariffa» «non è tributaria» la giurisdizione sembra non possa essere assegnata al giudice tributario neanche per le controversie sorte anteriormente alla entrata in vigore del decreto 78. E' possibile che attraverso la citata norma la amministrazione, che ha elaborato il provvedimento, intendesse sottoporre ad Iva le somme versate, in passato, a titolo di Tia. Ciò non appare però che sia stato tradotto in un contenuto normativo adeguato.

La stessa circolare 3/df dell'Agenzia delle entrate, prende atto della circostanza che il dlgs n.152 del 2006, art. 238, crea una «seconda Tia», destinata a sostituire con il tempo la «prima Tia» nata dal dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49. Il disposto riguarda direttamente solo la Tia2 e può essere esteso alla Tia1 solo ove si ritenga che ci si trovi di fronte ad una norma di carattere sostanzialmente interpretativo. Ma così non è, perché la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione, come ricorda la sentenza in commento, era già al momento della entrata in vigore del dl n. 78 del 2010, pacificamente orientata nel senso di ritenere la natura tributaria e non di corrispettivo della Tia.